APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA SCUOLA EUROPEA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA-VARESE, CON SCAMBIO DI NOTE CONCLUSA A ROMA IL 5 SETTEMBRE 1963

Art. 5 (Allegato Convenzione per il funzionamento della Scuola europea di Ispra Varese)

La Scuola e' esente da dazi doganali e da ogni altro diritto dovuto all'importazione nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione ed esportazione in ordine ai materiali destinati alla sua installazione e funzionamento: i materiali cosi' importati potranno essere ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio italiano soltanto previo il consenso delle autorita' italiane e mediante il pagamento dei relativi diritti doganali calcolati sulla base del valore accertato al momento della cessione.

Versione in vigore dal 22 febbraio 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con scambio di Note conclusa a Roma il 5 settembre 1963
Estremi	Legge 29 dicembre 1966, n. 1270
Partizione	Allegato Convenzione per il funzionamento della Scuola europea di Ispra Varese
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-della-convenzione-tra-il-governo-italiano/allegato-convenzione-per-il-funzionamento-della-scuola-europ-art-5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Scuola europea di Ispra Varese)

Scuola europea di Ispra Varese)